



**Comune di Gandino**  
Provincia di Bergamo

Comune di Gandino -Ufficio Tecnico-  
SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Piazza Vittorio Veneto n. 7  
24024 Gandino  
Tel. 035/745567

[www.comune.gandino.bg.it](http://www.comune.gandino.bg.it)  
[comune.gandino@legalmail.it](mailto:comune.gandino@legalmail.it)  
P.IVA 00246270169

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI  
PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO**  
(art. 81 della L.R. n°12/2005)

**Visti:**

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che all'art.148 demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art.146, comma 6;
- l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che ogni Ente Locale titolare delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 80, istituisce e disciplina una Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare, pluriennale qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
- la D.G.R. del 22 dicembre 2011 n. IX/2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale n.12 dell'11/03/2005 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 "Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnicoscienza per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R.VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009", pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021;
- il Regolamento comunale per la Commissione del Paesaggio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2009;

**Considerato** che l'attuale Commissione per il Paesaggio è giunta al termine del relativo mandato, per cui è necessario procedere alla selezione e alla successiva nomina dei componenti della nuova Commissione, in possesso di qualifica pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia di tutela del paesaggio, nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021;

**SI RENDE NOTO**

che il Comune di Gandino (Bg) intende procedere ad una selezione pubblica, per comparazione dei curriculum professionali, funzionale al rinnovo di **n. 3 (tre) professionisti**, idonei ad assumere l'incarico di componente per il rinnovo dell'attuale Commissione per il Paesaggio ancora in carica fino al 27.07.2022.

In relazione alle specifiche finalità, possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso di comprovata esperienza professionale nella tutela paesaggistico ambientale, risultante dal curriculum individuale.

Gli interessati possono **presentare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.08.2022** mediante presentazione all'ufficio protocollo o invio alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Gandino (Bg) [comune.gandino@legalmail.it](mailto:comune.gandino@legalmail.it)

U  
COMUNE DI GANDINO  
Ufficio Protocollo  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0007768/2022 del 22/07/2022  
Class: 6.3 «EDILIZIA PRIVATA» Fasc: 6.3 N.1/2022  
Firmatario: FRANCESCO CARRARA

Le candidature devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- domanda di candidatura e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
- curriculum professionale (preferibilmente in formato europeo) sottoscritto dal candidato e redatto sotto la propria diretta responsabilità, da cui possa desumersi l'appartenenza alle professioni specificate nell'Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021, l'esperienza del richiedente con indicazione dei requisiti e del percorso formativo e professionale del candidato, debitamente documentato, datato e sottoscritto; in particolare dovrà comprovare il possesso dei seguenti requisiti:
  - **titolo di studio**: diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
  - **qualificata esperienza**, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
  - **ulteriori titoli professionali** (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
- copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Si precisa che la carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale.

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Paesaggio. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

La nomina dei componenti effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curriculum dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di pubblicazione di apposito avviso.

Il Presidente della Commissione designato dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, ai sensi del punto 2, Allegato A della D.G.R. del 22/02/2021 n. XI/4348.

Si segnala altresì che, nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna graduatoria.

A norma del vigente Regolamento comunale per l'istituzione e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, al quale si rimanda integralmente per ogni opportuno approfondimento:

- la Commissione dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha nominata pur continuando ad espletare la sua funzione fino all'insediamento della nuova Commissione e, comunque entro 45 giorni dalla scadenza, secondo la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi.
- decadono dall'incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute consecutive dalla Commissione senza giustificato motivo;
- i membri nominati dalla Giunta Comunale in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, restano in carica fino alla scadenza della Commissione.

U  
COMUNE DI GANDINO  
Ufficio Protocollo  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0007768/2022 del 22/07/2022  
Class: 6.3 \*EDILIZIA PRIVATA\* Fasc: 6.3 N.1/2022  
Firmatario: FRANCESCO CARRARA

Si precisa che ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché a norma del vigente Regolamento comunale, la partecipazione dei singoli componenti alle Commissioni per il Paesaggio si intende a titolo gratuito.

I dati personali forniti con la manifestazione d'interesse verranno trattati dal Comune di Gandino (Bg) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali finalizzate alla nomina della Commissione del Paesaggio. La base giuridica è costituita dall'art. 6 del Regolamento UE 679/2016, dal D.Lgs n. 42/2004 e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. nelle parti applicabili. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente. I dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare.

Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla normativa sulla privacy.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile contattare direttamente il Settore Urbanistica e Territorio al numero 035/745567 Int. 6 oppure mediante e-mail al seguente indirizzo: [info@comune.gandino.bg.it](mailto:info@comune.gandino.bg.it)

Ai sensi della Legge 241/1990 si informa che Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio, geom. Francesco Carrara.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Gandino (Bg) e reso disponibile sul sito internet istituzionale. Lo stesso verrà inoltre inviato ai competenti Ordini e Collegi professionali della Provincia di Bergamo per le opportune forme di divulgazione.

Gandino, 22 luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Francesco Carrara

*File firmato digitalmente*

Allegati:

- Modulo di richiesta di partecipazione alla selezione dei Componenti della Commissione per il Paesaggio (Allegato 1);
- Scheda di dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 3912013 (Allegato 2);
- Regolamento comunale per la Commissione del Paesaggio (Allegato 3)
- D.G.R. XI/4348 del 22.02.2021 (Allegato 4).

**MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

**Al Comune di Gandino**  
Piazza V. Veneto n. 7  
24024 Gandino (Bg)

Il/la sottoscritto/a

Cognome.....Nome.....  
nato/a.....il.....  
C.F e/o P. IVA .....  
residente a .....  
in via ..... c.a.p .....  
telefono .....  
cellulare .....  
e-mail pec .....  
e-mail .....  
iscritto all'Ordine/Collegio di ..... al n.....

**CHIEDE**

di partecipare alla selezione per la nomina di un componente per la Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..

A tal fine, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

- a) di avere la cittadinanza \_\_\_\_\_ (in almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea);
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_;
- c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- d) di non essere stato condannato a pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici;
- e) di non essere sottoposto a misure di prevenzione;

- f) di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
- g) la compatibilità alle norme del D.Lgs. 39/2013, in tema di disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012;
- h) di possedere il **titolo di studio** \_\_\_\_\_  
 conseguito presso \_\_\_\_\_  
 con la seguente votazione \_\_\_\_\_ durata del corso legale degli studi anni \_\_\_\_\_
- i) di essere **iscritto all'Albo professionale** dell'Ordine/Collegio  
 \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
 di posizione;
- j) di possedere i requisiti richiesti per la nomina della Commissione per il Paesaggio;
- k) di **possedere / non possedere** (*cancellare la voce che non interessa*) i requisiti richiesti per la funzione di Presidente della Commissione per il Paesaggio, ai sensi del punto 2, Allegato A, della **D.G.R. del 22/02/2021 n. XI/4348**;
- l) di avere un'esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum professionale;
- m) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;
- n) di avere il seguente recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione in merito alla presente procedura: \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_  
 cellulare \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_  
 PEC \_\_\_\_\_

Allegati:

- copia del **documento d'identità** in corso di validità;
- **curriculum vitae** professionale aggiornato (preferibilmente in *formato europeo*).

*Con la sottoscrizione della presente istanza autorizzo ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e a tutte le altre norme applicabili in materia il Comune di Gandino (Bg) al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti dall'effettuazione della presente procedura.*

Luogo e Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Firma leggibile o firma digitale)

**RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A  
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

**Al Comune di Gandino**

Piazza V. Veneto n. 7

24024 Gandino (Bg)

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

Il/la sottoscritto/a

Cognome ..... Nome .....

nato/a ..... il .....

C.F e/o P. IVA .....

residente a .....

in Via ..... c.a.p .....

**DICHIARA**

di non trovarsi in alcuna delle **cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39** *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”*.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e nella piena consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76 nel caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 39/2013 e per le finalità in essa previste.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma leggibile o firma digitale)

# **COMUNE DI GANDINO**

## **PROVINCIA DI BERGAMO**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO**

(AI SENSI DELL' 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 NR. 12,  
DELLA D.G.R. 15.03.2006 - N. 8/2121 E DELLA D.G.R. 06.08.2008)

Approvato con delibera del C.C. n. 61 del 23.12.2009

---

## **ART. 1** **ISTITUZIONE E FUNZIONI.**

A norma dell'art. 81 della L.R. 12/05, e s. m. e i., è istituita la Commissione per il Paesaggio quale organo collegiale tecnico dell'Amministrazione Comunale. Tale Commissione, alla quale la struttura tecnica comunale responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa per le autorizzazioni di legge dovrà obbligatoriamente richiedere il parere, esprime il parere per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggista, nonché per i piani urbanistici che interessino, anche parzialmente, zone sottoposte a tali tutele.

Sono sottoposti al parere della Commissione per il Paesaggio tutti gli interventi per i quali sia necessaria l'emanazione di un provvedimento di competenza comunale ai sensi del Capo II del Titolo V della Parte II della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005, degli articoli 146, 159, 167 del D.L.vo 42/2004, del capo IV delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 2001 n. VII/197 secondo i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, nr. 12 approvati con Deliberazione di Giunta Regionale 15 marzo 2006, n. 8/2121.

Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione per il Paesaggio non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza evidenti contrasti nel contesto ambientale e/o paesaggistico di riferimento, la Commissione potrà formulare richiesta di modifica del progetto e subordinare l'approvazione dello stesso alla previsione di specificare opere di integrazione atte a migliorare l'inserimento dell'opera progettuale nel contesto ambientale e/o paesaggistico esistente.

La Commissione del paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali.

Alla Commissione del Paesaggio, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VII/007977 del 06.08.2008, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, è assegnato anche il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle N.T.A. del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla DGR n. VIII/11045 del 08.11.2002.

## **ART. 2** **COMPOSIZIONE.**

L'istituzione della Commissione per il Paesaggio costituisce elemento necessario ai fini del legittimo esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dopo il 31.12.2008.

La Commissione per il Paesaggio è composta da un numero massimo di componenti pari a tre, nominati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione:

I componenti verranno nominati secondo i criteri regionali approvati con D.G.R. n. VIII/2121 del 15.03.2006, in attuazione alla L. R. 12/2005 e s.m.i.;

---

Tutti i componenti devono essere scelti, inoltre, tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

### **ART. 3** ***NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO.***

I membri della Commissione del Paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

### **ART. 4** ***STRUTTURA TECNICA DELL'ENTE LOCALE COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA.***

La struttura tecnica con specifiche responsabilità di istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, è la struttura organizzativa titolare delle funzioni e delle attività in materia di edilizia e ambiente, individuata nel vigente organigramma comunale come Servizio Edilizia Privata – Territorio ed Ambiente. Al Responsabile del Servizio compete l'organizzazione della struttura e l'assegnazione dei procedimenti a norma del vigente ordinamento.

La struttura tecnica del Comune di Gandino, di cui al precedente comma, ha il compito di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146 comma 7 del D. Lgs 63/2008.

---

**ART. 5**  
***DURATA DELLA COMMISSIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI.***

La Commissione per il Paesaggio dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha nominata, pur continuando ad espletare la sua funzione fino all'insediamento della nuova commissione e, comunque entro 45 giorni dalla scadenza, secondo la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi (*di cui al D.Lgs. 293/94 convertito in legge n. 444/94.*)

Decadono dall'incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute consecutive dalla Commissione senza giustificato motivo.

I membri nominati dalla Giunta Comunale in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, restano in carica fino alla scadenza della Commissione.

**ART. 6**  
***FUNZIONAMENTO***

Le sedute ordinarie della Commissione per il Paesaggio sono convocate dal Presidente con avviso scritto da trasmettere tramite posta, telefax, e-mail od altre modalità concordate con i membri della Commissione stessa, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. In assenza del Presidente presiede la Commissione il Vicepresidente individuato tra i componenti la Commissione ed in possesso dei medesimi requisiti del Presidente.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente della Commissione.

Su ciascun progetto esaminato verrà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta, la firma del Presidente e dei membri presenti. Il verbale della seduta è redatto dal Presidente, o da suo delegato, o da un membro della Commissione e deve contenere:

- l'indicazione dei presenti;
- il parere motivato;
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivati da parte del membro che li esprime.

Le pratiche da trasmettere possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici.

Il Presidente stabilisce l'ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare svolgimento.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute delle Commissioni persone con particolari qualifiche o competenze (quali ad esempio il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti dell'ASL o dell'ARPA, ecc.) quando ritenga utile acquisirne il parere. E' inoltre, in facoltà del Presidente invitare, eventualmente, il progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà lasciare la seduta.

---



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4348

Seduta del 22/02/2021

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO E PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE (ART. 146, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 42/2004) E SOSTITUZIONE DELLE D.G.R. VIII/7977 DEL 6 AGOSTO 2008, D.G.R. VIII/8139 DEL 01 OTTOBRE 2008 E D.G.R. VIII/8952 DEL 11 FEBBRAIO 2009

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Maurizio Federici

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTO** il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che stabilisce i compiti della Regione in materia di autorizzazioni paesaggistiche e nello specifico:

- l'art. 146, comma 5, che attribuisce alla Regione l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;
- l'art. 146 comma 6, che consente alla Regione di delegare le funzioni autorizzatorie anche ad altri Enti, purché questi "dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche", nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- l'art. 148, che attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6;
- l'art. 155, commi 1 e 2, ove si dispone che le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici sono esercitate dal Ministero e dalle Regioni e che quest'ultime devono vigilare anche sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel "codice", da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;
- l'art. 167 ove si dispone la remissione in pristino o il versamento di indennità pecuniaria in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal TITOLO I della Parte III, oltre che la possibilità di richiedere, all'autorità amministrativa competente, l'accertamento della compatibilità paesaggistica in particolari casi e secondo le procedure previste al comma 5;

**VISTA** la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 "legge per il governo del territorio, che disciplina l'attuazione di quanto stabilito dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e nello specifico:

- l'art. 30, comma 1, che delega ai Comuni la facoltà di istituire la Commissione Edilizia;
- l'art. 80 che attribuisce ai Comuni e alle Unioni di Comuni, alla Città metropolitana di Milano e alle Province, alle Comunità Montane ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146, 167 e 181 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- l'art. 81 comma 1, ove si stabilisce che ogni ente locale titolare di funzioni



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

amministrative, riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisca e disciplini la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale;

- l'art. 81, comma 2, che prevede la possibilità per gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei Parchi o nei Piani Territoriali Regionali d'Area;

### **CONSIDERATO che:**

- Regione Lombardia dal 2008 ad oggi ha svolto direttamente, in base alla D.G.R. n. 7977 del 6 agosto 2008, l'attività di controllo e verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza nei soggetti titolari della funzione autorizzatoria e sanzionatoria in materia di paesaggio;
- negli ultimi anni l'evoluzione normativa si è orientata in un'ottica di sempre maggiore devoluzione di competenze agli enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), in ossequio ai principi dettati dall'art. 1 della L 241/1990 e dall'art. 1, comma 2 della LR 12/2005;

**RICORDATO** che i soggetti titolari della funzione autorizzatoria e sanzionatoria in materia di paesaggio hanno svolto e stanno svolgendo tutt'ora l'attività di nomina dei componenti, istituzione ed organizzazione della Commissione per il paesaggio, sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008;

**RITENUTO** che, come riferisce il dirigente proponente:

- alla luce dei principi di buon andamento, di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa nonché di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, flessibilità, semplificazione ed efficienza, Regione Lombardia non svolga più direttamente l'attività di puntuale e preventiva verifica della sussistenza, nei soggetti titolari della funzione autorizzatoria e sanzionatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, ma che questa sia svolta direttamente dagli Enti titolari delle funzioni, mantenendo comunque in capo a Regione i compiti di monitoraggio e controllo a campione degli atti su supporto digitale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- Paesaggistiche Enti Locali), per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti;
- i soggetti titolari della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio continueranno a svolgere tale attività, mentre Regione Lombardia non svolgerà più la verifica puntuale e preventiva della sussistenza dei requisiti al fine di semplificare e limitare i tempi di attesa per l'efficacia della nomina dei Commissari; tale verifica avverrà solo a posteriori, su un campione limitato di comuni, a seguito dell'inserimento degli atti su supporto digitale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) gestito dalla Regione stessa;

**CONSIDERATO** inoltre che la Giunta Regionale con d.g.r. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 e poi con successiva d.g.r. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, ha approvato, in attuazione dell'art. 84 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, specifici criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici, ribadendo l'obbligatorietà per gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio;

**DATO ATTO** che la maggior parte dei comuni lombardi, stante la loro dimensione territoriale, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione organica di personale, e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, hanno difficoltà a dotarsi di nuove strutture tecniche;

**CONSIDERATI** i contributi forniti dalle Associazioni (ANCI, UNCEM, UPL) degli Enti locali interessati al presente provvedimento a seguito di consultazione avvenuta durante l'iter procedurale del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto, sulla base delle considerazioni sopra espresse, di individuare, nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i nuovi criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) dovranno uniformarsi per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio, per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica e per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

**RITENUTO** inoltre di sostituire con il presente atto le D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, la D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e la D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTO** il vigente Piano Territoriale Regionale approvato con DCR del 19 gennaio 2010, contenente obiettivi, direttive e prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale;

**DATO ATTO** che la Commissione Tecnica Regionale in materia di Comunicazione, Editoria ed Immagine, con verbale n.1 del 20/01/2021 ha espresso parere favorevole all'evoluzione del sistema MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) per adeguarlo ai nuovi criteri;

**VISTO** altresì il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con D.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 e, in particolare, il Risultato Atteso 207 Ter. 09.05 "Promozione della qualità paesaggistica negli strumenti di pianificazione e della cultura del paesaggio";

**CONSIDERATA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**A voti unanimi** espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 84 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, l'Allegato A - *Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, si conformino ai criteri di cui al punto precedente;
3. di demandare agli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche, per i propri territori, l'attività di nomina dei componenti, la valutazione della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza, l'istituzione, e la certificazione di idoneità delle Commissioni locali per il Paesaggio, con l'obbligo di pubblicazione all'albo pretorio e contestuale comunicazione digitale degli atti assunti sulla piattaforma regionale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali),



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

nonché sui propri siti web;

4. di demandare alla competente Struttura regionale l'attività di monitoraggio e di controllo "a campione" relativamente alla corretta procedura delle idoneità delle Commissioni per il Paesaggio, da effettuarsi per un minimo del 5% degli atti pervenuti su supporto digitale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti stessi;
5. di sostituire contestualmente con il presente atto:
  - la D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 "Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004);
  - la D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 "Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 8/7977 del 6 agosto 2008 - Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004);
  - la D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009 "*Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art.146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004). Proroga dei termini stabiliti dalla D.G.R. n. 7977/2008 a seguito del Decreto Legge n. 207 del 30.12.2008*";
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7. di disporre inoltre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi dell'art 12. del Dlgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;
8. di stabilire che, a partire dal 3 marzo 2021, l'idoneità della Commissione per il Paesaggio potrà avvenire solo attraverso l'inserimento dei documenti nel nuovo applicativo MAPEL (Monitoraggio delle Autorizzazioni Paesaggistiche), come specificato nell'allegato di cui al punto 1;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

9. di stabilire inoltre che la documentazione necessaria per l' idoneità della Commissione per il Paesaggio, che dovesse essere pervenuta agli uffici regionali in data antecedente o corrispondente al 3 marzo 2021, sarà valutata dagli uffici regionali competenti.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## ALLEGATO A

### **Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)**

#### Premessa

Con il presente documento si dettano i criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dovranno attenersi al fine di esercitare tali funzioni.

Le Commissioni per il paesaggio assicurano un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, e si esprimono sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti.

Gli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004.

#### 1. Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Ai sensi dell'articolo 81 comma1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale, e ne stabilisce la durata in carica.

In particolare, il comma 3 dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

L'art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che le Commissioni devono essere composte *“da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”* ed assegna loro il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, e 147.

Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 che detta i criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici, in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ha precisato l'attribuzione delle competenze paesaggistiche, i **criteri e le procedure per alcune categorie di opere ed interventi, il procedimento amministrativo in materia di paesaggio, la responsabilità dell'azione locale e dell'attività di supporto e vigilanza della Regione**. I modelli relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, parte integrante della d.g.r. sopra citata, sono stati aggiornati e pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Al punto 5.5 dei suddetti criteri si è altresì evidenziata l'opportunità di istituire le Commissioni per il paesaggio in forma consorziata tra gli enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) territorialmente competenti appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio, come individuati dal Piano Paesaggistico

Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale.

## **2. Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio**

La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), secondo la seguente tabella.

Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Città Metropolitana e Province	Popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti	minimo 3 componenti
	Popolazione superiore a 15.001 abitanti	minimo 5 componenti

Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

## **3. Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio**

Gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, individuati dall'art. 80 della l.r. 12/2005, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la "Commissione per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Si rammenta la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del Dlgs n.165/2001, nonché dall'art. 15 del Dlgs n. 33/2013;

La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi;

I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento dell'ente territorialmente competente sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Si precisa che ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

Si ribadisce, in sintonia con il punto 5.5 dei criteri di cui alla d.g.r n. 2727 del 22 dicembre 2011, l'opportunità che la Commissione per il Paesaggio sia costituita in forma consorziata o associata.

Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di stipulare convenzioni tra Comuni, Unione dei Comuni o tra Comuni ed altri Enti sovracomunali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province), per la costituzione delle Commissioni per il paesaggio: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa.

In riferimento all'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per i comuni e per le Unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di Parco Regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province per i restanti territori. I Comuni e le Unioni di Comuni privi delle Commissioni per il Paesaggio, in un'ottica di collaborazione tra enti, comunicano all'ente sovraordinato l'assenza dei suddetti requisiti e concordano con il medesimo rapporti e tempistiche al fine del corretto espletamento delle pratiche.

In riferimento all'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e all'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri della presente deliberazione, gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, approvano un regolamento finalizzato a disciplinare le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio.

#### **4. Durata in carica della Commissione per il Paesaggio**

Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio; tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali. Oltre tale data l'ente titolare non sarà più considerato idoneo e non potrà accedere all'applicativo MAPEL.

#### **5. Adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'Ente**

Come stabilito all'art. 146 comma 6 del D.Lgs.42/2004, ogni Ente locale (ivi compresi i Parchi Regionali) titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, dovrà individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento (vedi verbale della commissione) prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004,

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) possono prevedere forme consorziate/convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti ad una struttura esistente anche di altro Ente locale.

Gli Enti locali singoli o consorziati (ivi compresi i Parchi Regionali), al fine di non determinare aggravio di costi per l'ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, possono individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

#### **6. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche trasmettono per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL, gli atti amministrativi relativi alla istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio e sono tenuti ad esporre all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Tale ricevuta avrà efficacia di validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni.

La competente Struttura regionale effettuerà, successivamente alla validazione della Commissione di nomina, controlli a campione relativamente all'attività ed alle modalità utilizzate per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti.

In caso di individuazione di inadempimento ai criteri regionali, la Struttura regionale competente comunicherà all'Ente l'esito del controllo con richiesta di adempiere entro un congruo termine, all'uopo assegnato. Ove l'Ente non provveda nel termine assegnato, il dirigente della competente Struttura regionale dichiarerà, con proprio atto, la decadenza della Commissione. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.

#### **7. Documentazione da elaborare per l'istituzione ed idoneità delle Commissioni per il Paesaggio e da inserire nell'applicativo MAPEL**

Istituzione disciplina e nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio:

- Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'inserimento degli atti amministrativi nell'applicativo MAPEL;
- Regolamento dell'ente titolare delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, in cui siano disciplinate le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio;
- Atto amministrativo dell'ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (qualora si tratti di nuove Commissioni per il Paesaggio);
- Atto amministrativo di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio o di integrazione/sostituzione con nuovi componenti, nonché di nomina o di integrazione/sostituzione del Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, individuati sulla base dei presenti criteri;
- Avviso di pubblicazione all'Albo pretorio e sito web della selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio;